

20 MAR 2009



STATUTO

**Associazione Culturale Les Notes
Fleuries du Grand-Paradis - APS**

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni generali	2
Art. 1 - Denominazione - Natura giuridica - Sede legale - Durata	2
Art. 2 - Scopo - Finalità - Attività	2
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	4
Art. 3 - Ammissione degli associati	4
Art. 4 - Associati: Diritti e doveri	5
Art. 5 - Perdita della qualifica di associato	6
Titolo III - Norme sul volontariato	6
Art. 6 - Volontari e attività di volontariato	7
Titolo IV - Norme sugli organi associativi	7
Art. 7 - Organi dell'Associazione	7
Art. 8 - Assemblea: Convocazione - Costituzione - Tipologia	8
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea ordinaria	9
Art. 10 - Assemblea ordinaria: Svolgimento - Quorum	9
Art. 11 - Assemblea straordinaria: Svolgimento - Competenze - Quorum	10
Titolo V - Consiglio Direttivo	10
Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo	10
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo	11
Art. 14 - Compiti e responsabilità del Consiglio Direttivo	12
Art. 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo	12
Art. 16 - Presidente e Vice-Presidente	12
Art. 17 - Segretario e Tesoriere	13
Art. 18 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico	13
Titolo VI - Patrimonio e contabilità	13
Art. 19 - Il Patrimonio associativo	14
Art. 20 - L'Esercizio sociale	14
Art. 21 - Contabilità sociale - Pubblicità e trasparenza degli atti	14
Art. 22 - Gratuità delle cariche	15
Titolo VII - Disposizioni finali	15
Art. 23 - Scioglimento e Liquidazione	15
Art. 24 - Clausola arbitrale	15
Art. 25 - Requisiti di non commerciabilità	16
Art. 26 - Disposizioni generali e rinvio	16

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Natura giuridica - Sede legale - Durata

1. È costituita, nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito indicato anche come CTS), ai sensi delle norme del Codice Civile in materia di Associazioni, nonché dal presente Statuto, l'Associazione denominata: "Associazione Culturale Les Notes Fleuries du Grand-Paradis - Associazione di Promozione Sociale" o, più in breve "Les Notes APS", e di seguito indicata con il termine di "Associazione". Dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Solo con l'iscrizione al RUNTS si acquisisce la qualifica di APS e l'obbligo di utilizzo della sigla APS in atti, corrispondenza e comunicazioni.
3. L'Associazione ha sede legale in Frazione Tissonet c/o la Scuola Primaria "Cirillo Blanc" nel comune di Sarre. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche statutarie e potrà essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo, (oppure proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea degli associati) ferma restando la successiva comunicazione agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo - Finalità - Attività

1. L'associazione è un organismo autonomo, libero, apolitico e aconfessionale, di carattere culturale, a partecipazione volontaria e non ha scopo di lucro, neanche indiretto.
2. Essa ha finalità di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di pari opportunità, a beneficio dei propri associati, delle comunità dei territori della Regione Valle d'Aosta e di terzi, con particolare attenzione ai comuni dell'Unité de communes Grand-Paradis, senza discriminazione basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. In particolare, intende:
 - a. tutelare, promuovere e incrementare l'attività del canto corale;
 - b. sostenere la missione formativa ed educativa nel contesto culturale e sociale;
 - c. assicurare la ricerca, il recupero, la conservazione, la diffusione e lo studio del patrimonio musicale ed etnomusicale regionale, nazionale e internazionale;

3. L'Associazione nel perseguire la finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1 art. 5 del D.lgs.117/2017 (CTS) lett:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del d.lgs. 117/2017;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Quanto sopra descritto verrà posto in essere mediante la realizzazione, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- a. favorire l'aggregazione sociale attraverso il canto;
- b. concorrere alla diffusione e promozione della musica corale;
- c. promuovere le iniziative dirette a conservare e sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale delle varie realtà culturali presenti in Valle d'Aosta e la conoscenza di esso fra i cittadini;
- d. tutelare e curare gli interessi morali, materiali, artistici e culturali degli affiliati;
- e. favorire lo scambio ed il confronto di esperienze tra cori;
- f. promuovere la ricerca, la selezione e la divulgazione tra i propri associati di canti popolari, inerenti in particolare la cultura, la vita ed il folclore valdostano e dell'area francofona;
- g. stabilire relazioni continuative con gli enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;
- h. sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni italiane ed estere su basi di reciprocità;
- i. collaborare con le istituzioni didattiche per l'animazione e l'educazione musicale nella scuola e nelle altre realtà sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, a patto che abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti stabiliti dal DM 107/2021. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione potrà organizzare raccolte fondi che dovranno svolgersi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 CTS. Le attività di cui ai commi 3 e ss. sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività suddette e al perseguimento delle finalità associative.
6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, fermo restando il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del CTS.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 - Ammissione degli associati

1. L'Associazione si configura come associazione di promozione sociale, costituita da persone fisiche associate.
2. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni tutte le persone fisiche o giuridiche che sono interessate alla realizzazione degli scopi dello statuto.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. Per gli interessati minori d'età, la richiesta di diventare associati è avanzata da chi ne si esercita la responsabilità genitoriale.
4. Gli associati si impegnano ad accettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti

interni, nonché delle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

5. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide di offrire la tessera di "Associato Onorario" alla persona o ente che avrà ben meritato nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - Associati: Diritti e doveri

1. Gli associati hanno parità di diritti e doveri (art. 24 CTS). Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione degli organi sociali, in particolare, hanno facoltà di:
 - i. votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, proporsi come candidato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato esprime un solo voto in Assemblea (principio "una testa, un voto" ex art. 24 CTS).
 - ii. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - iii. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - iv. denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
 - b. di usufruire dei servizi e delle eventuali strutture dell'Associazione, nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
3. Gli associati minori di età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale e hanno diritto di voto per il loro tramite.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. rispettare le norme statutarie, regolamentari
 - b. e le delibere assunte dagli organi associativi;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - d. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - e. cooperare con gli Organi associativi per il conseguimento dei fini di cui all'art.2
 - f. sottoscrivere la somma richiesta per l'ammissione e versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata secondo misura, modalità e termini stabiliti. Quest'ultima è intransmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con una comunicazione scritta da inoltrarsi all'Associazione a mezzo di raccomandata o PEC o da consegnarsi personalmente al Consiglio Direttivo che, lasciando ricevuta, ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro degli Associati con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato entro i 90 (novanta) giorni antecedenti la data di chiusura dell'esercizio in corso, i suoi effetti saranno sospesi sino alla chiusura dell'esercizio seguente.
4. La esclusione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:
 - a. abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla associazione;
 - b. commetta inadempienza di quanto previsto dal presente statuto e degli eventuali regolamenti;
 - c. arrechi grave danno morale e/o materiale all'associazione;
 - d. non abbia versato la quota associativa annuale.
5. L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato entro i 10 (dieci) giorni successivi, a mezzo raccomandata o PEC, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, a pena di nullità. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto all'associato consentendogli facoltà di replica entro 30 (trenta) giorni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D.lgs. n. 28/2010.
6. Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione dovranno assumere a proprio carico e provvedere all'immediato pagamento dell'eventuale quota di passività risultante dalla contabilità dell'associazione alla data dell'uscita dalla stessa, inoltre nulla avranno a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 6 – Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità associative e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune per il

tramite dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione iscrive i volontari, associati o non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nel Registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 CTS e li assicura ai sensi dell'art. 18 CTS contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del CTS.

Titolo IV

Norme sugli organi associativi

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea Generale dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - i. Presidente e Vice-Presidente;
 - ii. Segretario;
 - iii. Consiglieri;
 - iv. Tesoriere.
2. Le cariche elettive possono essere assunte soltanto dagli associati in regola con il pagamento della quota associative.
3. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Il mandato dei componenti degli organi sociali è triennale; non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.
5. Gli organi dell'Associazione, nella more del rinnovo triennale, rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti fino a rinnovo avvenuto.
6. L'elezione degli organi sociali dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o

limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso, se persona fisica, purché maggiorenne).

Art. 8 - Assemblea: Convocazione - Costituzione - Tipologia

1. L'Assemblea Generale, organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in particolare da:
 - a. Il Presidente dell'Associazione;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. i Coristi (associati).
2. Il direttore è invitato a prendere parte all'Assemblea ma non ha diritto di voto.
3. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o ogni volta costui lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante invio a tutti gli associati dell'avviso a mezzo di lettera, o con qualunque altro mezzo di comunicazione, compreso l'uso di chat di gruppo nelle applicazioni di messaggistica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate. L'Assemblea può svolgersi altresì in modalità telematica (videoconferenza), o mista, garantendo identità e partecipazione effettiva. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno oltre che il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione. L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in ogni luogo alla presenza di tutti gli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei complessi aderenti.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ordinari e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per:
 - a. la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. lo scioglimento dell'Associazione;

- c. la devoluzione del patrimonio o la sua fusione, trasformazione o scissione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. nominare e revocare dei componenti degli organi sociali;
- b. approvare il rendiconto economico e finanziario;
- c. ratificare l'ammontare delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare in merito all'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad un altro organo eletto dall'assemblea;
- f. discutere e ratificare relazioni, sia morali che finanziarie, della gestione sociale;
- g. deliberare in merito modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per tutto quanto qui non previsto, si applica l'art. 25 del CTS.

Art. 10 - Assemblea ordinaria: Svolgimento - Quorum

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente sarà assistito dal Segretario. In assenza di quest'ultimo tale funzione sarà svolta da una persona che il Presidente sceglierà fra i componenti del Consiglio Direttivo; nel caso di votazione, sceglierà due scrutatori fra i componenti dell'Assemblea.
- 3. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
- 4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, quindi riportate su apposito libro.
- 7. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: Svolgimento - Competenze - Quorum

- 1. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio

Direttivo, oppure su specifica richiesta presentata dalla metà più uno degli associati.

2.

in relazione a:

- a. deliberazioni sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. deliberazioni su tutto quanto è demandato alla sua competenza per legge.

3.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

4.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati che deliberano con il voto favorevole di almeno il 60% degli intervenuti.

Titolo V

Consiglio Direttivo

Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo

1.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2.

Il Consiglio Direttivo è costituito, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri, con diritto ad un voto ciascuno, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate. In caso di dimissioni o di esonero di un componente, gli subentrerà in Consiglio il primo escluso alle precedenti elezioni.

3.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Qualora questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

5.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca al di sotto del limite previsto al secondo comma del presente articolo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo nomina:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice-Presidente;
 - c. il Segretario che può anche assumere le funzioni di Tesoriere.
2. In seguito a tre assenze consecutive, non motivate, i membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'incarico ricevuto.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione e si riunisce:
 - a. almeno 3 volte all'anno;
 - b. per urgenti e motivate necessità organizzative;
 - c. se ritenuto necessario dal Presidente;
 - d. su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo;
 - e. in presenza o a distanza (in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione), a condizione che:
 - i. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, nonché constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - ii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - iii. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Sono comunque valide le riunioni alle quali sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.
6. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Un membro decade automaticamente quando cessa la sua qualifica di associato.
8. I consiglieri non possono dare deleghe di voto. Il Consiglio Direttivo vota normalmente per alzata di mano. Su richiesta anche di un solo membro, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Art. 14 - Compiti e responsabilità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea. A titolo esemplificativo, è di

competenza del Consiglio Direttivo:

- a. nominare e revocare il Presidente e il Vicepresidente, segretario e, se nominato, tesoriere tra i propri componenti;
 - b. amministrare l'Associazione;
 - c. deliberare sull'utilizzo dei fondi disponibili;
 - d. rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. proporre all'assemblea la nomina degli "associati onorari";
 - f. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri organismi, enti, istituzioni;
 - g. integrare o modificare lo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
 - h. compilare i regolamenti interni;
 - i. predisporre il rendiconto economico e finanziario e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea; curare gli ulteriori adempimenti, secondo la norma prevista per legge;
 - j. determinare l'ammontare delle quote associative e i termini per il versamento;
 - k. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - l. deliberare in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - m. conferire procure generali e speciali;
 - n. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - o. la responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel fiant;
 - p. detenere poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 3. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a. in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea;
 - b. in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Associazione, e compie tutti gli atti che la impegnano verso terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo è cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca promossa dal Consiglio Direttivo.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Inoltre, svolge direttamente o tramite delega, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
6. Il Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce, vedendosi attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 17 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario ha la responsabilità del buon andamento amministrativo dell'associazione. In particolare:
 - a. Predispone e aggiorna i libri sociali per il Consiglio Direttivo.
 - b. redige, direttamente o per delega, i verbali delle sedute che firma dopo il Presidente e che conserva negli appositi libri.
2. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sovrintende alla compilazione del rendiconto economico e finanziario.
3. La carica di Tesoriere può essere assunta dal Segretario ed è incompatibile con altre nell'ambito degli organi dell'Associazione.

Art. 18 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato dall'Assemblea un Revisore o, in alternativa, un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.

Art. 19 - Direttore

1. Il Direttore del coro è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra professionisti di provata esperienza e capacità.
2. Al Direttore spettano tutte le funzioni riguardanti l'aspetto tecnico e artistico e, in particolare, egli propone, consiglia ed allestisce corsi di preparazione singoli o collettivi per il miglioramento artistico del gruppo corale e la designazione e composizione di ogni classe vocale. Il Direttore sceglie il repertorio artistico e si riferirà all'intero gruppo corale per la discussione sull'andamento del lavoro da svolgere e sul repertorio scelto.

Titolo VI
Patrimonio e contabilità

Art. 20 - Il Patrimonio associativo

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'associazione provvede a costituire un fondo comune. Quest'ultimo è formato principalmente e non in modo esclusivo da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CIS;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. Le quote associative non sono rivalutabili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione sia imposta per legge.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - L'Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'associazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone i bilanci consuntivo e preventivo o il rendiconto di cassa secondo gli artt. 13 e 87 del D. lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Essi sono redatti secondo i modelli ministeriali approvati con DM 39/2020 e saranno presentati all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla legge.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere differita oltre i centoventi giorni, purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Al realizzarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22 - Contabilità sociale - Pubblicità e trasparenza degli atti

1. L'Associazione è tenuta al mantenimento dei seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d. Il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione si fa garante di una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla sua attività, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sono consultabili dagli associati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, a mezzo delibera. Eventuali copie sono a carico del richiedente. Inoltre, ove previsto dalla normativa, i bilanci e i rendiconti sono pubblicati sul sito internet dell'associazione o altri canali di comunicazione.

Art. 23 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.
2. L'Assemblea potrà riconoscere agli associati ed ai componenti degli organi associativi esclusivamente rimborsi spese effettivamente documentati o, se deliberati, forfettari nei limiti dell'art. 17, c. 4 CTS.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 24 - Scioglimento e Liquidazione

1. Ai fini della deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del ⅔ degli associati iscritti, riuniti in Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nella regione autonoma Valle d'Aosta secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ. mod. Il parere vincolante ha natura obbligatoria e si intende reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta formulata tramite raccomandata a/r o nelle forme stabilite dal D.lgs 83/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art. 25 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente Statuto, il regolamento, gli accordi associativi e i rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irrisultante e inappellabilmente senza formalità di procedura. L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Presidente del Tribunale di Aosta a richiesta della parte più diligente. Resta sempre fermo il diritto di adire l'Autorità giudiziaria

ordinaria.

Art. 26 - Requisiti di non commerciabilità

1. I requisiti di non commercialità, ai fini fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto, sono i seguenti:
 - a. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - b. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d. Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e. Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - f. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 27 - Disposizioni generali e rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D. lgs. 117/17 e succ. mod.

Il Presidente

Mathieu Courthoud



NORMA TRANSITORIA FINALE

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

L'Organo di Amministrazione è autorizzato ad apportare direttamente esclusivamente le modifiche statutarie che risultino obbligatorie per legge o che siano espressamente richieste dall'Ufficio RUNTS per l'iscrizione o la permanenza dell'Associazione nel Registro.

Ogni altra modifica statutaria resta di competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Culturale Les Notes Fleuries du Grand-Paradis-Associazione di Promozione Sociale" o, più in breve "Les Notes APS".